



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

104. Affinche gli &c. Decreta varia, & Instructio pro accurato perpetuorum  
onerum Missarum adimplemento.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

1701.

1704.

## MANDATA, EDICTA,

&amp; Decreta Memorabilia Sacra Congregationis Visitationis Apostolicae.

*Juxta temporis seriem disposita.*

## MANDATUM PONTIFICIUM,

I.

Quo universis Basilicarum, aliarumque Urbis Ecclesiarum Vicariis, Dignitatibus, Canonis, Beneficiatis, Clericis Beneficiatis, Cappellanis, aliisque Chori servitio quomodolibet addictis interdicitur, ne adscriptis capitamentis vulgo *Perucche* Choro, nec Capitularibus, Processionibus, aut aliis Ecclesiasticis, functionibus intersint, & qui secus fecerint, pro absentibus habeantur.

*Ex Audientia Sanctissimi.*

Considerando la Santità di Nostro Signore Papa Clemente XI. quello, che da Sac. Canoni, dal Sacro Concilio di Trento, e da altre Ordinanze Apostoliche si prescrive sopra la moderazione, e congrua Tonsura de' Capelli delle persone Ecclesiastiche, e riconoscendosi dalla Santità Sua quanto ripugni alla disposizione de medesimi Sac. Canoni, e sia disconvenevole, & indecente a chiunque professi stato Clericale usare Capelliere finte, dette volgarmente *Perucche*, e specialmente a quelli, che essendo obligati al servizio delle Chiese, devono assistere a i divini Officii nel Coro; d'ordine espresso datoci a bocca, comanda, che in avvenire, principando dal primo giorno di Agosto dell'anno corrente, niuno, che in qualsivoglia Basilica, o Chiesa di Roma goda Vicariati, Dignità, Canonicati, Beneficiati, Chiericati Beneficiati, Mansionariati, Cappellanie perpetue, o manuali, Prebende, & ogn'altro officio, che con qualunque titolo habbia annesso il servizio della Chiesa, e Passitenza del Coro, v'intervenza con Capelli finti, girelli posticci, o *Perucche*, benchè queste fossero licite, corte, e moderate, o con berrettini d'artificio straordinario, & insolito a praticarsi, e la Santità Sua espressamente comanda, che ciascheduno de' soprannominati, che ardisse d'intervenire & assistere alle Messe, Divini Offizii, Processioni, & in ogni altra funzione Ecclesiastica con Capelli finti, girelli, *Perucche*, o vero con berrettini d'artificio straordinario, & insolito a praticarsi, come sopra, terminato il mese di Luglio prossimo venturo sia tenuto, e reputato come assente, o che dalli Puntatori si punti, come se non fosse in alcun modo intervenuto, e presente, lasciando nel suo vigore tutte le Ordinanze, proibizioni, e pene rispettivamente altre volte decretate contro gl'Ecclesiastici, che nudriscono chiome eccedenti e che usassero Capelli finti, e *Perucche*; & affinché il presente Ordine sia inviolabilmente osservato, vuole la Santità Sua, che da' Signori Cardinali Arcipreti, Titolari, e Diaconi, & altri Superiori Ecclesiastici si pubblici nelle loro Basiliche, e Chiese rispettivamente, e che un'esemplare del medesimo resti sempre affisso in luogo visibile, nelle Sagrestie di ciascheduna delle sopradette Basiliche, e Chiese sotto pena di scudi dieci d'oro da pagarsi da Sagrestani maggiori dell'istesse, da applicarsi la metà all'Accusatore, e l'altra metà a Luoghi Pii ad arbitrio della Santità Sua. Questo di 4. Maggio 1701.

Gioseppe Domenico de Totis Segretario della Sac. Visita Apostolica.

## DECRETA.

Varia, & Instructio pro accurato perpetuorum onerum Missarum adimplemento.

II.

Affinche gli obblighi delle Messe perpetue, o a tempo, o manuali, che dalla provvidenza de' Fedeli defonti prima di passare da questa all'altra vita, o dalla carità de loro Congiunti, & Amici, ovvero dalla divozione di pii Benefattori sono stabiliti con assegnamenti di certi capitali, o con limosine quotidiane per la celebrazione di esse, vengano puntualmente adempiti da quelli, che avendo ricevuti gli emolumenti, sono a ciò tenuti, e le povere Anime purganti ricevano ne' debiti tempi i dovuti suffragii, la Santità di Nostro Signore Papa Clemente XI. inenodò a i Decreti sopra la celebrazione delle Messe emanati in tempo delle SS. MM. di Urbano VIII. e d'Innocenzo XII. suoi Predecessori, e rinnovandone la puntuale osservanza sotto l'istesse pene in dette Costituzioni contenute, per comandamento espresso datoci a bocca ordina, e comanda a tutti i Superiori, Soprintendenti, Deputati, Sagrestani, Cappellani, & a qualunque altra persona, che con qualsivoglia titolo, & ufficio presiede, al governo, regolamento, & amministrazione delle Chiese Patriarcali Basiliche, Collegiate, Parocchiali, Monasteri, e Conventi de' Regolari dell'Uomo, e l'altro sesso, Conservatorii, Congregazioni, Ospedali, Confraternite laicali, e d'ogn'altra Chiesa, Cappella, & Oratorio di Roma, che tanto nel ricevere le limosine delle Messe, quanto nel soddisfare a gli obblighi nella celebrazione delle medesime sia inviolabilmente, & interamente osservata, e praticata la seguente Istruzione, sotto pena a quelli, che o in tutto, o in parte la trasgrediranno della sospensione a Divinis, se saranno Preti Secolari, e della privazione della voce attiva, e passiva, e delle Cariche, & Uffici, se saranno Regolari, & anche d'altre pene pecuniarie, e rispettivamente corporali ad arbitrio della Santità Sua.

*Istruzione per le Messe perpetue.*

Si formerà un Catalogo, nel quale si descriveranno distintamente tutti gl'obblighi di Messe Cantate, e plane, si perpetui, come ad tempus, da che provengono, se per Testamento, o per Donazione, o in altra forma, con li fondi che sono stati lasciati per Dote di ciaschedun'obbligo, e gl'Altari, in cui si devono soddisfare.

Il detto Catalogo doveranno esibirlo poi al Signor Angelo Stantelli Computista Deputato da Sua Santità, che gli farà fatto l'esibito, e gli farà reso.

Doveranno in oltre tenere la Tabella distinta di tutti detti obblighi con la espressione del nome del Benefattore, & indicazione del Testamento, o altro Istromento, che, vi sia, cioè per quali atti, e di che tempo, e rispettivamente con li suoi Colonelli distinti delle Messe Cantate, Messe quotidiane, Messe d'ogni mese, Messe d'ogni settimana, o altri obblighi temporanei, che si sono lasciati che si celebrino con l'espressione dell'Altare, in cui si doveranno celebrare &c. Qual Tabella doverà esser riconosciuta, e sottoscritta da Monsignore Segretario della Sagra Visita Apostolica pro tempore, e Computista Deputato, e si debba tenere affissa nella Sagrestia in luogo patente, come dispongono le Costituzioni Apostoliche, e che da essa non si possa levare, nè aggiungere partita alcuna senza ritornare a riconoscersi, e sottoscriversi da medesimi, e succedendo infra

1704.

Annum qualche lascita si debba portare tanto il Catalogo, quanto detta Tabella per poterli notare.

Inoltre doveranno tenere due Libri, uno per l'obblighi perpetui, e l'altro per le Messe avventizie, come dispongono le medesime Costituzioni Apostoliche, e questi doveranno regolarli nel modo, come si dirà appresso.

Il Libro delle Messe perpetue si doverà intavolare Anno per Anno, e doverà esser finito d'intavolare dentro il mese di Ottobre di ciaschedun' Anno per l'Anno avvenire, e nell' mesi di Novembre, e Dicembre esibirli al Computista deputato da Nostro Signore, acciò riconosca, se sono ben intavolati, e li contrafegni, e faccia sottoscrivere à Monsignore Segretario della Sagra Visita Apostolica pro tempore, e li Libri vecchi in cui appariranno notate le celebrazioni dell' Anno antecedente, si doveranno parimente esibire al medesimo dentro il mese di Gennaio susseguente all' Anno finito, acciò si riconosca, se sia adempito à tutti l'obblighi, e non essendo adempito in qualche cosa si deduca la Causa, acciò si possano pigliare quell'espediti, che pareranno più proprii.

*Il modo d'intavolare detti Libri sarà il seguente, cioè*

Si debba tenere un Libro bislungo per le Messe perpetue, nel quale in prima carta si devono descrivere partita per partita gl'obblighi delle Messe perpetue, che vi sono, cioè.

Messe Cantate    Messe basse

Per l'Anima di Pietro N. N.  
una Messa quotidiana bassa,  
& un' Anniversario il giorno  
della sua Morte, che fu li...

come in Tabella num. primo num. 1. num. 365.  
Per l'Anima di Paolo N. N.  
una Messa il mese bassa, come  
in Tabella num. 2. num. num. 12.

Per lascita di Francesco N.  
N. una Messa ogni Venerdì,  
come in Tabella num. 3. num. 52.

Per lascita di Gio. N. N.  
Messe 50. l'Anno, come in  
Tabella num. 4. num. num. 50.

num. 1. num. 479.

e così di altre, che potessero esservi, andar notando sotto detto rigo ultimo, e chiudere poila somma dell'intero delle Messe, che si doveranno celebrare in tutto l'anno, e il medesimo se vi sono altri Anniversari con la medesima dichiarazione, e succedendo poi infra annum qualche altra lascita aggiungerla, come sopra.

Si noterà poi nella carta susseguente à correlazione della nota sudetta giornata per giornata, cioè nel mezzo adì primo Gennaio, & in margine dire num. 1. Messa per l'Anima di N. N. e se sono quattro Messe quotidiane di diversi, notare sotto il medesimo giorno, quattro partite distinte per l'obbligò, che vi è, e così andar seguitando, & in quella giornata che cade il Venerdì, Sabato, ò altro giorno fisso, che vi sia qualche disposizione, aggiungere la partita in quel giorno distintamente, che in fin d'anno il numero delle Messe tirato in margine verà à corrispondere con la prima nota fatta in primo foglio del detto Libro del esempio.

*Adì primo Gemaro 1705. Giovedì.*

Num. 1. Per l'Anima di Pietro N. N.  
Num. 1. Per l'Anima di Paolo N. N.

2. detto Venerdì

Num. 1. Per l'Anima di Pietro N. N.  
Num. 1. Per l'Anima di Francesco N. N.  
Num. 1. Per l'Anima di Gio. N. N.

3. detto Sabato.

Num. 1. Per l'Anima di Pietro N. N.

In oltre debba ogni Sacerdote, tanto Cappelano fisso della Messa quotidiana, quanto ogn'altro, ch'haverà cura di celebrare per l'obblighi infra settimana, celebrato, che haverà la sua Messa, notarci dirimpetto alla sua partita dell'obbligò per il quale ha celebrato, N. N. celebravi, & in questa forma resteranno adempite le disposizioni nel modo, che sono state lasciate, & apparirà chiaramente la celebrazione.

Per ovviare à qualche disordine, che potesse succedere in quelle Chiese, dove vi è maggior numero di Messe per oighi fissi da celebrarsi, dove si può dar il caso, ch'escano più Sacerdoti à celebrare nel medesimo tempo, & uno ritornando prima metta il celebravi in quella partita, che haveffe adempito un'altro; Si ordina che il Sacerdote quando va in Sagrestia per prepararsi ricorra al libro, e riconosca la sua partita vacante, dove deve metter il celebravi, per chi la deve dire, e metta subito in suo Nome, & Cognome, e celebrato che haverà, aggiunti al detto nome, celebravi, che in questa forma ogn'uno che arriverà, che non vederà la partita contrasegnata, come sopra, saprà quella doverà celebrare, e non ne succederà confusione.

In caso poi, che in quel giorno, che si deve celebrare per adempimento dell'obbligò: fusse qualche Sacerdote accidentalmente impedito, onde in detto giorno non restasse celebrata la Messa, dovendosi rimetter doppo, noterà quello che celebrerà, N. N. celebravi sub die tali &c., perche senza detta dichiarazione non verrebbe à corrispondere alla giornata, che vi farà il celebravi, come l'altre.

*Per le Messe avventizie.*

Si riterra solito libro, nel quale si notano l'Elemosine, che vengono portate da Benefattori. e queste si doveranno descrivere distintamente, se siano Votive, ò pro Defunctis, & il numero esprimerlo dentro la partita in lettera con tirarlo fuori per abbaco, come per esempio.

Messe due per Defonti num. 2.

Messe tre per S. Antonio num. 3.

Messe 4. per S. Francesco num. 4.

Le Messe notate in detto libro si doveranno poi riportare in un'altro libro da tenerli in Sagrestia, nel quale si doverà notare Messa per Messa ad effetto, che il Sacerdote possa all'incontro mettere il celebravi nel modo, come si è detto nelle Messe perpetue, e se ne dà la norma come appresso.

Messe una per Defonti num. 1.

Messe una per Defonti num. 1.

Messe una per S. Antonio num. 1.

Messe una per S. Antonio num. 1.

Messa una per S. Antonio num. 1.

Messe una per S. Francesco num. 1.

Messe una per S. Francesco num. 1.

Messe una per S. Francesco num. 1.

Messe una per S. Francesco num. 1.

Quelle Messe, che non si faranno finite di celebrare in quell'anno, che si sono havute l'Elemosine, si doveranno riportare nell' anno susseguente, e notarle in prima partita con l'istesso ordine di sopra.

**P**ROcuri per tanto ciascuno di dare pronta esecuzione à quanto si ordina per espresso coman-

damen.

1704.

1704

damento di Sua Santità, altrimenti si procederà contro è Traffeggori rigorosamente alle pene di sopra comminate. Et perche, niuno, possa in qualsivoglia tempo allegare ignoranza di quanto nella sopra espressa Istruzione si prescrive, si doverà in ciascheduna Sagrestia delle sopranominate Chiese, & Oratorii tenere continuamente affisso in luogo visibile un'esemplare del presente Editto, sotto pena in caso di contravvenzione di feudi dieci d'oro da pagarsi irremissibilmente dal Sagrestano, se sarà Prete Secolare, e della privazione della carica, & inabilità a qualsivoglia Ufficio per cinque anni, se sarà Regolare. Dato il 1. Ottobre 1704.

Giuseppe Domenico de Totis Segretario  
della Sac. Visita Apost.

Nicolò Pignatelli Commiff. e Fiscale  
della Sac. Visita Apost.

Paolo Fatii Not. delle Sac. Congreg.

### EDICTUM,

III.

Pro notitiis Missarum onera respicientibus, quae Secretariae Sacrae Congregationis à Notariis, & aliis infra statutum tempus exhibendae sunt.

Una delle cure principali, che sin dal principio del suo Apostolico Ministero ha cagionata particolar sollecitudine nella santa mente di Nostro Sig. Papa Clemente XI. è sempre stata la premura, che restino adempiti gl'obblighi delle Messe, che con pia provvidenza i Fedeli hanno procurato, ò in vita, ò in morte di afficurarli con l'impiego delle proprie facoltà per suffragio delle loro anime, ò de loro Congiunti, Benefattori, ed Amici; e potendosi temere, che l'ommissioni, e le negligenze tavolta praticate nella soddisfazione di detti obblighi, habbiano potuto provocare la Divina Giustizia, che non solo faccia provare à i Popoli le gravi percosse del suo flagello, ma anche maggiori sempre più ne minacci; Per tanto la Santità Sua per sottrarre il suo Gregge vivente dalle calamità, che gli sovrastano in questa vita, e l'anime de Fedeli Defonti dall'atrocissime pene, che soffrono nell'atra per mancanza de i dovuti suffragii comandò con ordine datoci à bocca, che si pubblicasse un Istruzione, in cui era prescritto à tutte le Chiese, e Luoghi Pii di Roma un modo, e metodo universale di formare, e descrivere le Tabelle, ed i Cataloghi degl'obblighi delle Messe, ed intavolare i libri, dove si deve notare l'effettiva celebrazione di ciascheduna Messa di mano dell'istesso Celebrante.

Ed havendo noi fin sotto il 1. Ottobre 1704. Per obedire alli comandamenti di Sua Santità fatta personalmente presentare la detta Istruzione à i Ministri di tutte le Chiese, e Luoghi Pii di Roma, dalla pronta esecuzione, che ha havuto, e dalla commune osservanza della medesima per due anni già terminati, si è riconosciuto di quanto profitto sia stata per assicurare la piena soddisfazione degl'obblighi delle Messe, con indicibile consolazione, e quiete dell'animo di Sua Beatitudine.

Ma perche nel confronto, che di ordine parimenti della Santità Sua si va presentemente facendo di detti obblighi descritti nelle Tabelle con i Testamenti, ed altri documenti d'onde derivano, si è trovato in alcuni qualche difetto, ò mancanza ne i nomi de i Notari nel tempo, e nella quantità con pregiudizio de sudetti suffragii; Ed anche in avvenire le Tabelle, che di

1707.

nuovo si formeranno, ò le addizioni, che si faranno nella gie formate de nuovi obblighi, che giornalmente sopravengono, sempre appariscano fatte con maggior legalità, e sicurezza, e di loro in ogni tempo si possa havere una piena verificatione.

La Santità di Nostro Signore, con ordine datoci à bocca, vuole, ed espressamente comanda, che tutti li Capo Notari, loro Sostituti, Giovani di qualsivoglia Tribunale Ecclesiastico, e Secolare di Roma, ed anche quelli, che senza haver Ufficio pubblico, si rogano nelle loro case private in detta Città, doppo quindici giorni, che havranno stipolato qualsivoglia contratto tra vivi, in cui vi sia ingiunto obbligo di Messe, ò perpetue, ò à tempo lungo, che passi il decennio, ò anniversarii, ne debbano portare, e lasciare nota distinta nella nostra Segretaria, ò de nostri Successori nell'ufficio di Deputato à riconoscere gl'obblighi delle Messe, e riportarne la fede dell'esibizione da darsegli gratis, e parimente doppo quindici giorni, che havranno aperto, e pubblicato qualsivoglia Testamento, Codicillo, ò donazione causa mortis di qualsivoglia persona anche privilegiata, ò privilegiatissima, della quale se ne dovesse fare special menzione, benchè fosse Cardinale della S. R. C., dove siano ingiunti pesi di Messe, come sopra, debbano portare, e lasciare l'istessa nota alla medema Segretaria, e riportarne la fede dell'esibizione, sotto pena alli Traffeggori di venticinque feudi di oro da pagarsi per ciascheduna volta, che non haveranno adempito quanto di sopra si contiene, da applicarsi una metà all'Accusatore, il quale sarà tenuto segreto, e l'altra metà à poverti luoghi Pii, ed anche della sospensione, e privazione dell'ufficio, ed altre pene ad arbitrio della Santità Sua, alle quali pene faranno ancora tenuti li Notari Padroni per i loro Sostituti Giovani.

E di più vuole, e comanda, che tutti li Parochi, ò altri, che con qualsivoglia titolo esercitino cure d'anime, tanto amovibili, quanto perpetui Secolari, e Regolari, Confessori, Sacerdoti, e Religiosi di qualsivoglia Ordine, ed Istituto di qualunque Monastero, Convento, ò Ospizio di questa Città, doppo quindici giorni dalla morte di qualsivoglia persona, come sopra, che gl'havrà confidentialmente lasciato qualche obbligo di Messe perpetue, ò à lungo tempo, ò anniversarii, ò che in loro presenza secondo la disposizione della ragione Canonica, havrà disposto legati di Messe, come sopra, ne debbano portare, e lasciare la nota alla sopradetto Segretaria, e riportarne la fede dell'esibizione, come sopra, sotto pena à Secolari per ciascheduna volta, che mancaranno, di venticinque feudi d'oro da applicarsi, come sopra, ed à Regolari della privazione di voce attiva, e passiva, ed anche ad ambedue della sospensione dell'ufficio, ed altre pene ad arbitrio della Santità Sua.

In oltre comanda, che tutti li Camerlenghi, ed Ufficiali de i Capitoli di Patriarcali, Basiliche, e Collegiate di Roma, e tutti li Superiori, e Sopraintendenti, Rettori, Sagrestani, e Cappellani di qualsivoglia Chiesa, tanto de Regolari, quanto de Secolari, e Monasteri di Monache, e Conservatorii, e tutti li Prefetti, Guardiani, Proveditori, ed altri Superiori di Confraternite, Oratorii, Adunanze, Congregazioni ed altri luoghi Pii Secolari in qualsivoglia modo nominati, benchè erette in Chiese, e Case Regolari, che in caso, che da qualsivoglia persona, come sopra, confidentialmente brevi manu; ò per scrittura privata gli fosse consegnata, ò in vita, ò in morte qualche somma di denaro di contante, ò qual-

che